



Provincia  
di Milano



PARCO  
AGRICOLO  
SUD  
MILANO

DELIBERAZIONE N° .....14...../2006

Atti n° 18124/06/2.8/05/3916

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del .....11 APR. 2006.....

*Presidente*

**BRUNA BREMBILLA**

*Vice Presidente*

GIACOMO BERETTA **ASSENTE**

*Consiglieri*

CARLA ANDENA

ANTONELLO PATTÀ

GIANCARLO CAPELLI

DARIO OLIVERO

RENATO CIPOLLA

PAOLO ROMITI

**ASSENTE** PAOLO DEL NERO

FRANCO TAGLIAFERRI

ANDREA GAIARDELLI

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

**Oggetto: Comune di Pantigliate (MI) – Piano di Recupero Cascina Cassinazza (deliberazione immediatamente eseguibile)**

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dott. Renzo Compiani

L'atto si compone di 5 pagine di cui \_\_\_\_\_ pagine di allegati, parte integrante.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. n.86 del 30.11.1983 “Piano regionale delle Aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art.1, comma 6 della L.R.n.11 del 28.02.2000 “Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”, che ha posto in capo alla Giunta Regionale l’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali;

Richiamata la L.R.n.24 del 23.04.1990 “Istituzione del parco agricolo regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.7/818 del 03.08.2000 di approvazione definitiva del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Visto il D.Lgs.n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

Vista la L.R.n.12 del 11.03.2005 “Legge per il governo del territorio”;

Premesso che:

- in data 20.04.2005, a seguito di segnalazione, il Corpo di Polizia Territoriale della Provincia di Milano effettuava un sopralluogo presso l’area di cantiere sita in località Cassinazza nel Comune di Pantigliate dove erano in atto lavori di demolizione della cascina da parte della società Edimi Srl;
- la Cascina Cassinazza nel Comune di Pantigliate risulta ricadente all’interno del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano ed è definita tra gli “Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico” regolamentata dall’art.39 delle N.T.A.;
- conseguentemente il Servizio del Corpo di Polizia Provinciale Comando Territoriale Sud ha redatto la relazione in data 19.05.2005 prot.n.3976 relativo al sequestro preventivo dell’area della stessa cascina, convalidato il 21.04.2005, avendo riscontrato che si è operato senza la prescritta autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto l’immobile ricadeva all’interno del Parco Agricolo Sud Milano;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 08.07.2005 ha emesso il Decreto di revoca del sequestro preventivo, visto il contenuto del decreto di sequestro preventivo del 17.05.2005 emesso dal P.M. e il verbale di sequestro del 18.05.2005 e il contenuto dell’ordinanza di revoca parziale del decreto di sequestro preventivo emessa dal GIP in data 21.06.2005, disponendo che l’esecuzione del provvedimento avvenga solo dopo che i responsabili abbiano messo in sicurezza la Cascina stessa;
- il Comune di Pantigliate ha inviato all’Ente gestore del Parco in data 24.01.2006 per l’esame dovuto la documentazione del Piano di Recupero della Cascina Cassinazza;
- il parere dell’Ente gestore del Parco verrà emesso dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, come indicato dal Direttore f.f. del P.A.S.M. nella nota del 20.06.2005 inviata all’avv. Felice C. Besostri, relativamente al Piano di Recupero della Cascina;

Considerato che:

- la Cascina Cassinazza risulta ubicata in corrispondenza del confine nord della S.P.415 “Paullese” in prossimità dell’abitato di Pantigliate, all’interno dell’ambito regolamentato dal Parco Agricolo Sud Milano, riguardante i “Territori agricoli di cintura metropolitana” e

regolamentato tra gli "Insediamenti rurali isolati di interesse paesistico" ai sensi dell'art.39 delle N.T.A.;

- prima dell'approvazione della nuova Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n.12 "Legge per il governo del territorio", entrata in vigore il 31.03.2005, era vigente la Legge Regionale 23 giugno 1997 n.23 che all'art.7, comma 6 stabiliva "Per i piani attuativi interessanti aree ed edifici compresi in parchi istituiti con legge regionale,..la deliberazione di adozione del piano attuativo, con i relativi allegati, è trasmessa, contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, rispettivamente all'ente gestore del parco per l'espressione del relativo parere, da rendere nei termini di cui al comma 3...";
- pertanto, tale Piano di Recupero avrebbe dovuto essere esaminato dall'Ufficio del Parco in prima istanza immediatamente dopo la deliberazione di adozione, vedi delibera del C.C.n.21 del 15.04.2004, per valutarne la conformità alle disposizioni del P.T.C. del Parco; tale invio non è avvenuto come pure per la successiva delibera di approvazione definitiva del Piano di Recupero di Cascina Cassinazza, vedi delibera di C.C.n.36 del 07.10.2004;

Valutato che:

- tale intervento di Piano di Recupero non risulta conforme all'obiettivo del recupero ammissibile, inteso come grado di alterazione massima accettabile per tale tipo di cascina, il cui superamento del limite con la completa demolizione del complesso ha comportato di conseguenza una sostanziale perdita dell'unità edilizia non più calibrata e finalizzata alla salvaguardia dei caratteri dell'edilizia rurale originaria;
- anche la estesa previsione della destinazione commerciale non risulta conforme alle finalità del Parco, all'interno del Piano di Recupero, in quanto compromette l'utilizzo di spazi che dovrebbero essere limitati alle esigenze primarie dello stesso insediamento;
- infine si riscontra che gli elaborati di progetto del Piano di Recupero consegnati non contengono le tavole riguardanti i prospetti 1:200 e le foto dell'insediamento preesistente.

Vista la relazione tecnica predisposta dal funzionario del Parco Agricolo Sud Milano, arch. Giuseppe Romanelli, in data 29.03.2006, in atti;

Visto il parere espresso dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Renzo Compiani, in data 6 Aprile 2006, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari, e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Richiamato il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.20774/1198/91 del 23.07.1991;

Vista l'urgenza legata all'imminente scadenza dei termini validi per l'esame della pratica, si ritiene di approvare la delibera come *immediatamente eseguibile*;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Udito il relatore;

Con voti favorevoli   9  , contrari   //  , astenuti   //   espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- 1) di esprimere parere contrario al Piano di Recupero di Cascina Cassinazza sita nel territorio del Comune di Pantigliate (MI), compreso nel Parco Agricolo Sud Milano, mai trasmesso al Parco con le delibere del Consiglio Comunale di Pantigliate di adozione (delibera di C.C.n.21 del 15.04.2004) e di approvazione (delibera di C.C.n.36 del 07.10.2004) per previsto dal comma 6 dell'art.7 della L.R.23.06.1997 n.23, per le seguenti l'esame dello stesso Piano e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco, come motivazioni: l'intervento non risulta conforme al recupero ammissibile in quanto con la completa demolizione del complesso cascinale si è determinata la perdita dell'unità edilizia non più calibrata e finalizzata alla salvaguardia dei caratteri dell'edilizia rurale originaria. Ne consegue che l'unico intervento ammissibile, considerato l'assetto originario della cascina, potrà riguardare la ricostruzione fedele all'originale costruzione rurale dei corpi ubicati sui lati sui lati nord, est ed ovest, rispettando spessori, altezze, portici e coperture che preesistevano; per quanto riguarda il corpo sul lato sud, prospiciente l'asse viario S.P.415 "Paullese", si potrà prevedere soltanto la ricostruzione fedele del fabbricato di accesso alla cascina, mentre per i due lati annessi, ad est e ad ovest, relativi agli ex depositi dovrà essere prevista, allineata sul fronte interno solo una protezione costituita da arbusti e impianti arborei di specie autoctone;
- 2) di richiedere all'Amministrazione Comunale l'annullamento degli atti adottati essendo in contrasto con l'art. 7 della L.R. 23/97;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Pantigliate e alla proprietà degli immobili Edimi S.r.l. via San Paolo 15 20121 Milano;
- 4) di dare atto che, in opposizione al presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente Disposizione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suddetto ricevimento, ai sensi dell'art.3 della L.241/90.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria

Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va

IL RAGIONIERE CAPO

6 APR. 2006 IL DIRETTORE

Data.....

Data .....

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



.....

**CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

26 APR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

Milano, li.....

.....

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **7 MAG. 2006**.....

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **12 MAG. 2006**

Esposta all'Albo pretorio dal **26/4** al **11/5/06**  
senza seguito d'opposizione.

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO  
GENERALE

